

STATUTO PASSEGGIATA APS

ART 1 - Forma giuridica e principi generali

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi del codice del Terzo settore (D. lgs 117\2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del codice civile in tema di associazione, **Passeggiata APS** (denominata associazione del presente testo) con sede legale in Terni (TR) Via delle madonnine 27. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune deliberato dall'assemblea delle soci³ non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione è un ente del Terzo settore (ets), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associat³, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo. Condividendo le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali

Lo scopo dell'associazione è promuovere socialità partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie soci³, come dell'intera comunità sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- produzione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220\2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

ART 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del CTS:

- (a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS;
- (b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Art. 27 della legge 8 marzo 2000, n°53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
- (e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- (f) l'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto.

ART 4 - Volontariato

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associa³. La qualifica di volontari³ è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è soci o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove scrivere le attività dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla norma vigente. L'associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla norma vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

SOCI

ART 5 - Ammissione

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'Art. 35 c.1 CTS. Può diventare soci chiunque approvi le finalità dell'associazione, si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Alle aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di soci, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.9 non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART 6 - Procedimento di ammissione

E' compito del consiglio direttivo o di singole componenti da esse espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione verificando che le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di Passeggiata APS e con l'iscrizione nel libro dei soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del consiglio direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea alla sua prima convocazione.

ART 7 - Diritti degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli associati hanno diritto:

- frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e concorrere all'elaborazione del programma
 - discutere ed approvare i rendiconti
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione o la modifica dei regolamenti

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che (siano iscritti/e da almeno tre mesi nel libro dei soci) abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

ART 8 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- osservare le regole dettate dalle associazioni nazionali, dalle federazioni, dagli enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso
- Scioglimento dell'associazione
- Mancato pagamento della quota associativa annuale
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo, espulsione o radiazione

ART 10 - Azioni disciplinari

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

ART 11 - Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro 30 giorni al presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea di soci utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative, esso è costituito da:

- beni immobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- in ogni attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART 14 - Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'Art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART 15 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dall'associazione siano superiori ad un milione di euro è redatto a cura del consiglio direttivo il bilancio sociale ed approvato all'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

ORGANISMI dell'ASSOCIAZIONE

ART 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;

E' organismo di garanzia e controllo:

- l'organo di controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex articolo 30, D.lgs. 11\2017

Gli organismi durano in carica 4 anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purchè i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

ART 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'assemblea i soci che (siano iscritto da almeno 3 mesi nel libro dei soci) abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto o mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede sociale almeno 15 giorni prima.

ART 18 - Assemblea straordinaria

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Art. 20 e 31 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo "ove nominato" o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART 19 - Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è regolamentata, costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'assemblea

delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART 20 - Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno 3 quinti dei partecipanti. Per le delibere di modifica consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 4 quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione valgono le norme di cui all'Art. 31.

ART 21 - Svolgimento assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o da una persona associata, eletta dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e resteranno successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART 22 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art.7

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali
- b) al termine del mandato discute la relazione del consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale, composta da almeno 3 soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- e) approva le linee generali del programma di attività dell'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni compreso il regolamento dei lavori assembleari
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza

ART 23 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 eletti fra i soci. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto all'Art. 26 del CTS, dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art.2382 del Codice Civile.

ART 24 - Commissioni di lavoro in carico

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali secondo quanto previsto dall'Art 4.

ART 25 - Cariche sociali

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il consiglio, può in casi di urgenza assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo consiglio utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del presidente o del vicepresidente. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di presidente, vicepresidente o segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del consiglio secondo le norme stabilite all'Art 24 dello statuto. Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART 26 - Competenze del consiglio direttivo

Compiti del consiglio direttivo sono:

- convocare l'assemblea dei soci
- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate in assemblea
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione nelle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti nell'Art.13c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma nel rendiconto per cassa
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'Art. 14 del CTS
- individuare le attività diverse di cui all'Art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del seguente statuto
- presentare all'assemblea alla scadenza del proprio mandato una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum occorrenti, a sostegno delle attività sociali
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'assemblea dei soci

ART 27-riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre (in alternativa: $\frac{1}{3}$ dei) consiglieri, o su convocazione del presidente. E' da ritenersi valido il consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario, e lo firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art 28-decadenza e dimissioni

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Nella prima riunione utile, il consiglio direttivo prende atto della decadenza. E' facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione del verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione di consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del consiglio direttivo; diversamente la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le componenti del consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero consiglio decade. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

ART 29 - Organi di controllo

- 1) l'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'Art. 30 del Cts. qualora si renda obbligatorio per legge, verrà eletto e sarà composto da un massimo di tre componenti che possano essere individuati anche tra persone non aderenti all'associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'Art. 2397 c.c., come richiamati dal successivo comma 2;
- 2) le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del consiglio si applica l'articolo 2399 del codice civile. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'associazione e moralità;
- 3) l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo Art. 30, comma 1, lett. A;
- 4) l'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui gli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- 5) le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle

deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo;

ART 30 - Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti l'organo di controllo - qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

NORME DI SCIOGLIMENTO

ART 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i 3 quarti degli aventi diritto. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio, dedotte le passività sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia da quanto disposto a riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'Art. 50 del CTS.

ART 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o da regolamento interno decide l'assemblea a norma dello statuto del CTS, del codice civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente